

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'ASSOCIAZIONE
FILARMONICA CITTA' DI MARSCIANO APS "F.M. FERRI"**

Il giorno 28 Luglio 2022, alle ore 21,00, in seconda convocazione, non essendo stato raggiunto, all'adunanza fissata in prima convocazione alle ore 8,00 del 27 Luglio 2022, il quorum costitutivo per l'assemblea straordinaria, si è riunita, presso la sala prove di Schiavo (sala parrocchiale accanto alla chiesa), l'assemblea straordinaria dei soci convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Discussione e approvazione modifiche allo Statuto vigente secondo quanto richiesto dagli uffici competenti per il perfezionamento della procedura di migrazione nel RUNTS

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Simone Balestro. Il Segretario, consigliere Massimiliano Bani, si occupa della stesura del presente verbale.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata con affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione e invio di comunicazione scritta tramite posta elettronica e tramite messaggi di testo telefonici, dieci giorni prima della seduta e che sono presenti n. 31 soci aventi diritto di voto (ovvero iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati) su n. 59 soci iscritti all'Associazione secondo il vigente Statuto, così come risulta dall'elenco soci nel quale sono state registrate le presenze e che rimane agli atti dell'Associazione. Il Presidente attesta, pertanto, che l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e atta a deliberare, trattandosi di assemblea in seconda convocazione per la quale è richiesto come *quorum* costitutivo la metà più uno degli associati (art. 12 vigente Statuto).

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare

SB
Zew

un nuovo Statuto che modifichi e sostituisca quello attuale adeguandolo al vigente Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017), sulla base delle indicazioni formulate dall'Ufficio RUNTS Regionale con email del 13.06.22 e del 05.07.22.

Il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, della proposta di Statuto elaborata e approvata dal Consiglio Direttivo alla riunione del 12.07.22 evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Si apre la discussione sulla formulazione degli articoli del nuovo Statuto. Nessuna modifica viene apportata al testo presentato dal Consiglio Direttivo.

Ultimata la discussione e forniti i chiarimenti richiesti, viene sottoposto a votazione il testo del nuovo Statuto nella sua integrità. L'assemblea dei soci, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente verbale risultandone parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto che sono esenti dall'imposta di bollo e di registro ex art.82 D. Lgs. n.117/2017.

Alle ore 22,45, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono l'allegato Statuto e il presente verbale, letto e approvato dall'assemblea all'unanimità.

Marsciano, 28 Luglio 2022.

Il Segretario



Il Presidente



**STATUTO dell'ASSOCIAZIONE
FILARMONICA CITTA' DI MARSCIANO "F.M. FERRI" APS**

Art. 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

L'Associazione "Filarmonica Città di Marsciano", legalmente costituita il 23 Maggio 1975 con atto n.2844, Rep. n.24831, a rogito del Notaio Sergio Ludovici, con sede operativa e legale in Marsciano, Via Tuderte snc, è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia. Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Ai sensi del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, la denominazione dell'Associazione è integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (in sigla APS) per cui l'attuale denominazione è "Filarmonica Città di Marsciano Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione è intitolata al concittadino Francesco Maria Ferri, Maestro compositore vissuto fra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo.

L'Associazione, integralmente e sostanzialmente apartitica e apolitica nei suoi rapporti interni ed esterni, ha durata illimitata e non persegue alcuno scopo di lucro. Essa non può prestare la propria attività, anche se richiesta, a favore di qualsiasi organismo avente carattere politico o di privati che si propongano fini politici. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti riconosciuti a tutti i soci, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati.

Art.2

(Finalità)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le proprie attività nell'ambito degli interessi generali previsti dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. n.117/17 (CTS) e persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare una banda musicale alla città di Marsciano;
- b) praticare, promuovere e diffondere la cultura musicale di qualsiasi genere e tipo attraverso il volontariato musicale;




- c) promuovere e praticare l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) promuovere un'attività didattica aperta ai soci e a tutti coloro che siano interessati e rivolta particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica e di ogni altra iniziativa ritenuta idonea;
- e) promuovere e praticare la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- f) fornire una presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dall'Associazione stessa o da Enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- g) organizzare, realizzare, anche per conto terzi, e partecipare a manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- h) incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con associazioni e gruppi italiani e stranieri;
- i) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- l) collaborare con Enti pubblici e privati, con le istituzioni scolastiche, con associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono finalità e scopi affini a quelli propri dell'Associazione; aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
- m) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. n.117/2017;
- n) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, dell'accoglienza e della nonviolenza;
- o) riqualificare beni pubblici inutilizzati;
- p) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, sia all'interno della propria realtà locale che ovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al precedente periodo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n.117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art.3
(Volontari)

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.4
(Lavoro retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. n.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del D. Lgs. n.117/2017.

Art. 5
(Soci e modalità di ammissione)

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art.35 del D. Lgs. n.117/2017.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione; nella domanda devono essere indicati nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail presso cui ricevere tutte le comunicazioni sociali. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'interessato, entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza non accolta si pronunci l'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della successiva convocazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo. Detta quota deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari senza acquisizione di maggiori diritti.

Art.6

(Diritti e doveri dei soci)

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché a partecipare alle attività sociali.

La qualità di associato dà, altresì, diritto a prendere parte alle assemblee, nonché ad esercitare il diritto di voto. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee. All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi sociali. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

In caso di comportamento difforme posto in essere da uno o più soci che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare, ove ritenuto necessario, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile così come non è trasmissibile e rimborsabile la quota associativa e gli eventuali ulteriori contributi versati dai soci. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso volontario decorre dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione di recesso del socio.

Art. 7

(Perdita della qualifica di associato)

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti;
- c) per gravi motivi. In tal caso l'espulsione è deliberata dall'Assemblea a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Collegio dei Proviviri e previa audizione del socio interessato, ed è pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e dovrà indicare in modo specifico il fatto o i fatti che vengono addebitati all'associato escluso. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione. Il socio espulso non potrà rientrare a far parte dell'Associazione prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di espulsione.

Art. 8

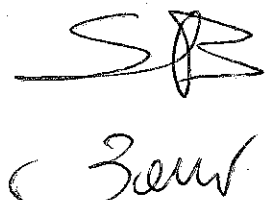
(Risorse economiche - Patrimonio)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi o finanziamenti di privati, di associazioni e di enti pubblici o privati;
- elargizioni, donazioni e lasciti;
- introiti derivanti dalle attività sociali;
- rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative od occasionali;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità sociali.



Il Patrimonio dell'Associazione è inalienabile e indivisibile; su di esso non potranno vantare alcun diritto coloro che per qualunque motivo siano usciti dall'Associazione.

Art. 9

(Esercizio finanziario)

L'anno finanziario e l'anno sociale iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere e approvare, entro il 31 Marzo di ogni anno, il bilancio o il rendiconto economico-finanziario consuntivo e la relazione delle attività per l'anno precedente. Il bilancio o il rendiconto consuntivo e la relazione delle attività dovranno essere approvati, ogni anno, dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il mese di Aprile. Detti documenti dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere necessariamente reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.10

(I libri sociali)

I libri sociali sono:

- il libro dei soci;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

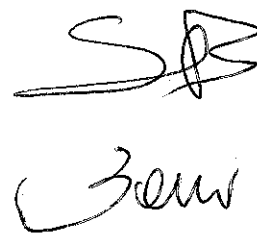
I libri di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità che saranno concordate con il Consiglio Direttivo.

Art.11

(Gli organi sociali)

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri – Revisori dei Conti.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Art.12
(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo, di indirizzo e di controllo dell'Associazione, volto ad assicurare una corretta gestione della stessa.

L'Assemblea è composta da tutti i soci che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione diversi dal richiamo. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa e che sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata. Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni dalla stessa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo e della relazione delle attività al medesimo allegata. Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati che ne propongano l'ordine del giorno. In tale ultimo caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo il quale vi provvederà non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide solo se prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla seduta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Consiglio Direttivo; essa deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, messaggio di testo telefonico o tramite consegna a mano. Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza e impedimento anche del Vice Presidente, da persona legittimamente intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, la persona designata da chi presiede l'Assemblea, redige il verbale delle riunioni. Il verbale deve essere sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario o dalla persona designata che lo ha redatto. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo ad assicurare un'ampia partecipazione dei soci.

Vale l'eleggibilità libera degli organi sociali e il principio del voto singolo.

Ogni socio può rilasciare delega scritta per rappresentarlo in singole Assemblee; ogni singolo socio può ricevere sino ad un massimo di due deleghe.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.13

(Competenze dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) deliberare sul funzionamento e sull'attività dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio o sul rendiconto economico-finanziario consuntivo e sulla relazione delle attività: documenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri – Revisori dei Conti;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e promuovere azione di responsabilità nei confronti dei medesimi;
- e) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci non accolte dal Consiglio;
- f) adottare i provvedimenti di esclusione nei confronti dei soci;
- g) discutere e approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- a) deliberare in ordine alle eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare in ordine allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio, alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 14

(Modificazione dello Statuto)

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare le modificazioni allo Statuto dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.




Art.15
(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci riuniti in Assemblea, è eletto tra i soci ed è composto da 9 (nove) membri. Nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e assegna eventuali ulteriori incarichi.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. L'incarico di consigliere si intende a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente o almeno la maggioranza dei consiglieri possono richiedere, senza formalità, la convocazione straordinaria del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, ha presieduto la seduta e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 16
(Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea e ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall'Assemblea.

Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:

- a) redigere e approvare il bilancio o il rendiconto consuntivo e la relazione delle attività da sottoporre all'Assemblea;
- b) deliberare l'ammissione dei soci o la decadenza degli stessi per morosità;
- c) determinare l'importo delle quote associative annuali e le modalità di versamento;
- d) redigere e approvare il regolamento dell'Associazione;
- e) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione stessa;
- f) fissare le date e convocare le Assemblee dei soci;
- g) proporre all'Assemblea l'esclusione di soci per gravi motivi, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- h) assumere le deliberazioni in merito al comportamento tenuto dai soci aderenti durante l'attività sociale;

- i) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei confronti dei soci;
- j) provvedere alla nomina e alla revoca del Direttore del corpo bandistico, su parere della maggioranza dei componenti dello stesso;
- k) deliberare l'acquisto di tutto il materiale occorrente per il buon andamento dell'Associazione;
- l) nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- n) decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti;
- o) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 17 **(Sostituzione dei consiglieri)**

In caso di dimissioni o revoca di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei "non eletti" e così di seguito nel caso in cui il primo non accetti l'incarico.

Nel caso in cui, senza valide giustificazioni, durante il corso del mandato, un consigliere non partecipi, per oltre sei mesi, in modo continuativo e senza interruzioni, alle riunioni e alle attività del Consiglio Direttivo, il consigliere stesso decadrà dalla carica e i rimanenti provvederanno a sostituirlo, nominando consigliere il primo dei "non eletti" e così di seguito nel caso in cui il primo non accetti l'incarico.

Ove non sia possibile procedere ai sensi dei precedenti paragrafi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per procedere alla sostituzione del o dei consiglieri mancanti.

I membri nominati in sostituzione dei consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora, per i motivi di cui al presente articolo o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, i restanti consiglieri dovranno convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e dovranno continuare a curare la gestione ordinaria dell'Associazione fino alla ricostituzione dell'organo sociale, occupandosi anche degli eventuali affari urgenti con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18

(Responsabilità del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario in base al Codice Civile e alla normativa vigente in materia.

Art. 19

(Il Presidente)

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, oltre alla firma sociale.

Il Presidente sovrintende alla realizzazione e all'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dall'Assemblea; presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Dirige e cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale dell'Associazione, compie e sottoscrive gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può porre in essere atti di straordinaria amministrazione convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica dei medesimi.

Al Presidente spetta la firma per le operazioni bancarie da effettuare sul conto intestato all'Associazione. Per tali operazioni il medesimo può anche delegare per iscritto, su approvazione del Consiglio, altri consiglieri.

Come il Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica tre anni e decade dal proprio incarico, singolarmente e/o unitamente al Consiglio, nei casi previsti dall'articolo 17 del presente Statuto.

Art. 20

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo del medesimo e in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato dal Presidente.

Art.21
(Il Segretario)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione; redige i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e si occupa della conservazione dei medesimi presso i locali della sede sociale; attende alla corrispondenza; tiene aggiornati i libri sociali.

Il Segretario esegue i vari mandati che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti; prepara e predispose il bilancio o il rendiconto consuntivo e la relazione delle attività che lo accompagnerà; sottopone tale documentazione al Consiglio Direttivo. Si occupa delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare previo mandato del Consiglio Direttivo.

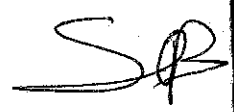
Art.23
(Il Collegio dei Probiviri - Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Probiviri – Revisori dei Conti è composto da tre soci, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. L'incarico di probiviro si intende a titolo gratuito.

Il Collegio dei Probiviri – Revisori dei Conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Verifica la consistenza di cassa e procede agli atti di ispezione e controllo; rende pareri all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo in materia finanziaria e contabile.

Il Collegio decide, altresì, ogni controversia tra gli associati e tra questi e l'Associazione. Le decisioni prese dal Collegio esauriscono la propria efficacia nei rapporti tra i soci e tra i soci e l'Associazione senza pregiudicare il diritto del socio di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Le decisioni devono sempre essere motivate.

I componenti del Collegio partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Sia per i singoli componenti che per l'intero Collegio saranno applicabili le stesse regole previste dall'art. 17 del presente Statuto per il Consiglio Direttivo.




Art. 24

(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche elettive e gli incarichi assegnati dal Consiglio Direttivo ai propri componenti si intendono a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali compete solo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione e regolarmente documentate.

Art.25

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e l'approvazione di almeno tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

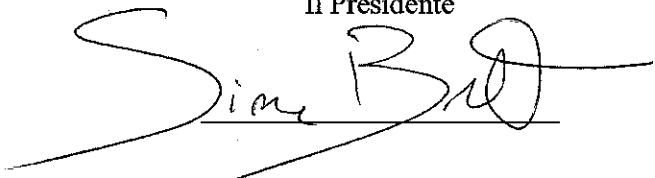
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. n.117/2017.

Art.26

(Rinvio alle leggi in materia di terzo settore)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolare a quanto previsto nel D. Lgs. n.117/2017 (CTS) e successive modificazioni e integrazioni.

Il Presidente



Il Segretario

